



**C.I. 15353\_ "OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO SOTTOPASSO  
VEGA - VIA PACINOTTI"**

Responsabile Unico del Progetto: Arch. Chiara Riccato

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

## PREMESSA

Il presente documento illustra le caratteristiche del contesto urbano di riferimento e definisce l'ambito di intervento delineando gli indirizzi progettuali generali da sviluppare e rappresenta il quadro esigenziale per l'avvio delle attività di progettazione dell'intervento, redatto ai sensi dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/23.

## 1. QUADRO ESIGENZIALE

La stazione ferroviaria di Porto Marghera rappresenta attualmente l'unico punto di accesso ciclabile tra Mestre e Venezia, ed è quindi interessato dal transito di cicloturisti locali ed internazionali. Con l'intervento di RFI di riqualificazione della stazione ferroviaria di Porto Marghera, l'accessibilità ciclabile al nuovo sottopasso ferroviario lato VEGA è limitata dall'uso di un ascensore di dimensioni minime o, in alternativa, dalle scale con scivolo per biciclette (soluzione non agevole per bici con sacche o con rimorchi e per e-bike).

Secondo quanto previsto dal progetto di R.F.I., la gestione dell'ascensore lato VEGA, verrebbe consegnata al Comune di Venezia al termine dei lavori di sistemazione della stazione ferroviaria, per la successiva gestione e manutenzione. In considerazione dei notevoli oneri connessi a tale gestione, l'Amministrazione comunale ha proposto, pertanto, ad R.F.I. la realizzazione di una rampa di accesso pedonale e ciclabile lato VEGA, alternativa all'ascensore e alle scale, per garantire il transito dei flussi di ciclisti e cicloturisti che, sempre più numerosi, raggiungono il centro storico e le isole.

La realizzazione della rampa ricadrebbe su porzione del sedime della vasca di MISP, denominata A1, realizzata nel Parco Tecnologico e Scientifico nel 1999 come Messa In Sicurezza Permanente dell'area ex Ceneri, secondo il progetto di bonifica, approvato dalla Provincia di Venezia con prot. n. 41385 del 19/09/1996, che prevedeva l'asporto delle ceneri di pirite e l'escavo del terreno contaminato con deposito dello stesso in due vasche denominate A1 destinata a raccogliere i rifiuti speciali) e A2 per i rifiuti tossico-nocivi. In seguito, con prot. 799 del 20/08/1998, il Comune di Venezia ha autorizzato il deposito di terreni scavati con caratteristiche di rifiuti tossico-nocivi anche nella vasca A1.

A seguito del collaudo delle due vasche, da parte dell'ing Bruno Savi, il 14 aprile 2000, con prot. 22144, la Provincia ha rilasciato la "Certificazione del completamento degli interventi di bonifica" nell'area "Ex Ceneri" secondo il progetto approvato.

L'intervento si propone pertanto di liberare il sedime necessario alla realizzazione della rampa di accesso al sottopasso ferroviario, mediante rimozione dei rifiuti e demolizione della necessaria porzione della vasca A1.

## 2. DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

### 2.1 STATO DEI LUOGHI E INDIRIZZI ALLA PROGETTAZIONE

In linea con quanto previsto dal quadro esigenziale, l'ambito dell'intervento ricade in area SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Porto Marghera, e precisamente interessa una porzione della Vasca denominata "A1" realizzata per la Messa in Sicurezza Permanente al fine di contenere il materiale escavato durante la bonifica dei terreni per la realizzazione del Parco Tecnologico Scientifico VEGA nel 1999.



Dal momento che l'intervento di MISP è antecedente alla normativa vigente in materia di caratterizzazione dei rifiuti, prima di procedere con l'intervento di demolizione parziale della vasca A1, per poter definire le modalità operative di intervento e la possibilità di procedere alla successiva rimozione e gestione del rifiuto nel rispetto delle norme vigenti, risulta necessario effettuare la caratterizzazione analitica del materiale contenuto nella vasca A1 (terreni contaminati da scavi di bonifica), ai sensi dell'art. 242-ter comma 4 lett.a) del D. Lgs. 152/2006, mediante un Piano di indagini preliminari, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e concordato con gli enti: ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e ASL.

Si specifica che l'**area oggetto di intervento** rientra nell'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Venezia con mappale n. 733 Fg. 5 Sezione Venezia, che **risulta di proprietà del VEGA, PARCO**

**SCIENTIFICO-TECNOLOGICO DI VENEZIA.** Si prevede di procedere mediante coinvolgimento della società proprietaria e degli uffici patrimoniali finalizzato alla stipulazione di convenzione/concessione.

## **2.2 OBIETTIVI ED ESIGENZE DA SODDISFARE**

Come riportato nel quadro esigenziale l'obiettivo che si intende raggiungere con l'intervento è la demolizione di una porzione di vasca di MISP, denominata A1 (circa 55-60 metri di lunghezza), per la realizzazione della rampa di accesso al sottopasso ferroviario.

Si riporta il quadro normativo, citando l'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce le **modalità per operare nell'ambito di siti di bonifica in area S.I.N.**, già autorizzati, evidenziando di seguito i passaggi fondamentali:

1. **Nei siti oggetto di bonifica**, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché **opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse**, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.

2. **La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi** e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti **procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati**:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, **il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di**

**trenta giorni** dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. **Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.** Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, (alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti) con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.

**I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.**

c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.

4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. ((è fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo)).

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **2.3 REQUISITI TECNICI**

Con riferimento al D.Lgs.152/2006 e s.m.i., si specifica che l'intervento si può configurare tra gli interventi ammessi all'art. 242-ter comma 1, come "altre opere lineari di pubblico interesse".

Le prestazioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo, sono pertanto le seguenti:

- 1) Piano di indagine preliminare;
- 2) Analisi di caratterizzazione analitica dei rifiuti contenuti nella vasca A1, con assegnazione dei codici CER;
- 3) Demolizione della porzione del muro di contenimento della vasca, per le operazioni di smaltimento del rifiuto;

- 4) avvio a smaltimento dei rifiuti negli impianti dedicati, secondo il CER;
- 5) chiusura del perimetro della vasca con una nuova opera muraria di partizione verticale sul lato sud.
- 6) chiusura/risigillatura del telo esistente per l'isolamento del rifiuto della porzione di vasca di MISP rimanente;
- 7) verifica della tenuta della membrana in HDPE per la parte di vasca rimanente;
- 8) ripristino dello stato vegetale superiore come ambito preesistente;

Una volta espletate le indagini di cui ai punti 1 e 2, si prevede di procedere con la progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria con la demolizione e ricostruzione del muro di contenimento della vasca e l'asporto del rifiuto.

#### **2.4 LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE E TEMPI**

Si tratta di intervento di manutenzione straordinaria volto alla demolizione di porzione della vasca e costruzione di un setto di chiusura, sotteso allo smaltimento del terreno di bonifica ivi contenuto, ai sensi dell'art. 41 comma 5-bis del D. Lgs. 36/23 e ss.mm.ii.

Solo se gli esiti delle indagini di caratterizzazione consentiranno lo smaltimento del terreno di bonifica con le risorse economiche stanziare per l'intervento, si potrà procedere con l'avvio della progettazione.

Per quanto riguarda la redazione del piano di caratterizzazione e le indagini con la relativa classificazione del rifiuto, si prevede il rispetto dei tempi dettati dalla procedura, ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006.

La modifica della chiusura perimetrale della vasca, mediante demolizione e ricostruzione del muro di contenimento, comprensiva dello smaltimento del terreno ai siti di conferimento, ricade tra gli interventi di manutenzione straordinaria e pertanto si prevede di procedere con un unico livello di progettazione, con i contenuti minimi previsti dall'art. 6 comma 8-bis dell'Allegato I.7 cui si aggiungono gli elaborati tecnici relativi al piano di demolizione e la progettazione delle strutture, della stessa tipologia di quelle preesistenti, accompagnate dalla relazione sulle strutture e relativi calcoli.

Si prevede il rispetto dei seguenti tempi per la progettazione dell'intervento:

**Progettazione di Fattibilità Tecnico-economica:** da concludersi **entro 60 giorni**

#### **2.5 ELABORATI DEL PFTE**

Gli elaborati progettuali dovranno essere riferiti al Sistema di riferimento cartografico ortogonale Gauss Boaga fuso est (EPSG 3003).

Gli elaborati progettuali del progetto di fattibilità tecnico economica dovranno contenere le verifiche sulla patrimonialità dell'intervento, l'inquadramento urbanistico e la destinazione urbanistica, i vincoli presenti sull'ambito di intervento, e tutti gli elementi utili per la richiesta dei pareri agli enti/uffici di competenza.

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- a) Relazione Tecnico-illustrativa: contenente gli aspetti di natura generale e tecnica dell'opera;
- b) Computo metrico estimativo dell'intervento;
- c) Quadro Economico;
- d) Cronoprogramma dei lavori;
- e) Capitolato Speciale d'Appalto inerente le lavorazioni oggetto di intervento;
- f) Piano di sicurezza e coordinamento;
- g) Piano delle demolizioni;
- h) Relazione strutturale: con le verifiche relative alla nuova struttura di contenimento della vasca;
- i) Inquadramento dell'intervento: Planimetria di inquadramento su CTCN e su Piano Regolatore Generale vigente, Vincoli, Destinazione urbanistica;
- j) Planimetria di sovrapposizione catastale del progetto con l'elenco delle particelle interessate, evidenziando i mappali in acquisizione e le relative aree e classificazioni.
- k) Planimetria e Sezioni Stato di Fatto: in scala adeguata, che rappresentino il rilievo plano-altimetrico e lo stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera oggetto di demolizione;
- l) Planimetria e Sezioni di Progetto: in scala adeguata, che rappresentino compiutamente le opere da realizzare;
- m) Planimetria e Sezioni Comparative: che rappresentino gli interventi di demolizione e costruzione.

Gli elaborati grafici dovranno mantenere, il più possibile, una dimensione standard, con cartiglio in formato A4 sul lato destro in basso degli elaborati.

Il cartiglio dovrà rispettare i contenuti e le indicazioni fornite dal RUP.

Gli elaborati relativi al programma di demolizioni e al nuovo muro di contenimento dovranno dettagliare tutti gli elementi necessari a definire gli aspetti realizzativi e le modalità di svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la rappresentazione grafica, che la quantificazione economica e la descrizione capitolare.

## **2.6 LIMITI ECONOMICI**

L'importo finanziato per la realizzazione dell'intervento in oggetto è pari a € 400.000,00.

## **2.7 INDICAZIONI PER L'APPALTO**

Si prevede di realizzare l'opera mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a del D. Lgs. 36/2023.

Nella progettazione dell'opera dovranno essere rispettati i criteri ambientali minimi (CAM) previsti per la tipologia di intervento , adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili.